

COMUNE DI MARINO

STATUTO

Delibera n. 26 del 4/9/2003.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Marino

1. Il Comune di Marino è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Esprime la propria appartenenza al comprensorio dei Castelli Romani ed è impegnato a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva dell'area metropolitana.

Art. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Marino è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dei territori di: Marino Centro, Frattocchie, S. Maria delle Mole, Cava dei Selci, Due Santi, Castelluccia e Fontana Sala.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Marino Centro.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi; ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati e degli Enti, alle scelte politiche della comunità; favorisce ogni iniziativa concertata con altri Comuni con la Provincia, con la Regione, con la Comunità montana e con gli altri Enti Pubblici.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, con particolare riferimento a strumenti idonei di prevenzione, nonché all'efficienza dei servizi resi dall'Ospedale regionale "S. Giuseppe" di Marino.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale al fine di migliorare la qualità della vita dei minori, degli inabili, degli invalidi, degli handicappati e dei tossicodipendenti, anche attraverso la costituzione di appositi consorzi e l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare. Sostiene, incentiva e finanzia le attività svolte dalle cooperative sociali.
3. Tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale e professionale.
4. Promuove la funzione di elevazione del benessere sociale dei cittadini anziani svolta dagli

appositi Centri diurni.

5. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume idonei provvedimenti onde assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
6. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco promuove accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza sanitaria.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie alla prevenzione, conservazione, difesa e recupero dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, religioso, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività in modo particolare il recupero e la valorizzazione dell'Appia Antica, del "Mitreo" e del Parco Ferentano.
3. Favorisce le associazioni che, nell'ambito del territorio comunale, hanno operato ed operano nel campo del recupero dei monumenti e di opere di interesse storico, culturale ed archeologico e del patrimonio ambientale.
4. Istituisce, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico sul proprio territorio e ritenendo ciò elemento fondamentale alla elevazione del livello culturale della Comunità marinese, un "Osservatorio permanente" composto da soggetti professionalmente competenti nel campo tecnico-culturale che, coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaboreranno un piano poliennale di interventi tesi al risanamento, all'ammodernamento e allo sviluppo delle strutture scolastiche e culturali sull'intero territorio comunale.
5. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, in particolare "La Sagra dell'Uva".
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Promuove inoltre lo scambio di conoscenze con le Comunità Internazionali anche attraverso iniziative di "Gemellaggio", in vista dell'Unità Europea e della prevista istituzione nel territorio di Marino della Sezione Italiana dell'università di "Dallas", partecipando a qualificanti iniziative culturali transnazionali.
4. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; si impegna a riservare strutture al libero associazionismo femminile.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall'apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune di Marino, compreso all'interno del Parco Regionale suburbano dei Castelli Romani e del Parco dell'Appia Antica, promuove tutte le iniziative necessarie atte alla salvaguardia e valorizzazione di tale patrimonio agricolo, ambientale, economico, religioso, sociale e culturale del proprio territorio, promuove, altresì, una incisiva politica territoriale al fine di pervenire al più armonico ed equilibrato assetto del proprio territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e

commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione; la realizzazione di opere atte ad abbattere tutte quelle barriere architettoniche presenti nei pubblici uffici e nel sistema viario.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche; predispone inoltre spazi adeguati per la sosta riservata agli invalidi in tutto il territorio comunale.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, attraverso la locale "Protezione Civile".

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo.
2. Il Comune promuove tutte le iniziative atte a dare nuovo e qualificato impulso alla vitivinicoltura anche attraverso la istituzione di idonei strumenti di assistenza e sostegno ai produttori, in riferimento, altresì, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla valorizzazione della "Strada dei Vini".
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, anche tramite una più razionale utilizzazione dell'Istituto d'arte, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi utilizzando altresì il "Centro professionale Regionale".
5. Il Comune favorisce e sostiene forme associative senza fini di speculazione privata.

Art. 9

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale del proprio territorio.
2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, mostre e rassegne; a tal fine è istituito l'ufficio stampa e pubbliche relazioni.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. Favorisce iniziative per la costituzione di "Comitati di Quartiere".

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) La costituzione di Aziende Speciali;
 - b) La partecipazione a Consorzi o a Società per azioni a prevalente capitale pubblico;

- c) La stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) La concessione a terzi;
- e) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale esercita le competenze stabilite dalla normativa vigente, secondo le modalità ed i procedimenti stabiliti dal presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenuta entro dieci giorni dalla convocazione, dal Sindaco neo eletto e presieduta dal Consigliere anziano sino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale che deve avvenire al primo Consiglio utile dopo la convalida degli eletti con le modalità di cui all'articolo 13. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono stabilite dal Regolamento consiliare. In assenza del Presidente del Consiglio comunale viene presieduto dal Consigliere anziano presente in aula all'inizio dei lavori consiliari.
4. Il Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio, entro sei mesi dalla approvazione dello Statuto, su proposta del Sindaco e sentita una apposita commissione nominata dal Consiglio stesso, disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità e funzionalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento ex art. 32 legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
7. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari coadiuva il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare. Il Regolamento determina il funzionamento della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
8. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
9. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, elege, a scrutinio palese, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale è necessario il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima e seconda votazione; nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. Dopo l'elezione del Presidente si procede, con le stesse modalità, all'elezione del Vice Presidente.
4. La votazione necessaria per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si effettuano in una sola seduta consiliare.
- 4bis La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto a tutti i Consiglieri e al Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Vice Presidente possono essere, revocati su proposta motivata e sottoscritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi entro dieci giorni dalla presentazione della proposta e può essere convocata dal Sindaco.

Art. 14

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. E' facoltà del comune deliberare interventi nel campo assicurativo a favore dei consiglieri comunali.
4. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese processuali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purchè siano stati prosciolti con sentenza passata in giudicato.
5. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive di una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

Art. 15

Commissioni consiliari

1. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni istruttorie e consultive, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali.
2. Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.
3. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del comune, di istituzioni nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri ed osservazioni di esperti cittadini ed organizzazioni sociali.

Art. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **un numero di Assessori non superiore a 10 (dieci)**.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.
4. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso e presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della città in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati della attività svolta.
5. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla

maggioranza dei presenti con voto palese. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata nonché essere accompagnato dai pareri previsti dalla normativa vigente.
7. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 17

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro effettivo del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo le direttive al Segretario Generale, ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni e le competenze a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 e 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e dal Regolamento.
6. Il Sindaco assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento della amministrazione comunale e può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità di un Commissario, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 19

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne favorisce le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.
3. I comitati di gestione riferiscono semestralmente della loro attività con una relazione che è inviata al Sindaco, che trasmetterà al Consiglio entro un mese con proprie eventuali osservazioni e/o proposte.

Art. 20

Consulte

1. Il Consiglio comunale, con appositi regolamenti istituisce le consulte e le commissioni a partire da quelle degli anziani e la commissione delle pari opportunità uomo-donna alla quale deve corrispondere istituzionalmente una specifica delega.

Art. 21

Consultazioni

1. Il Comune consulta le organizzazioni locali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, gli Enti legalmente riconosciuti di assistenza, beneficenza ed equiparati e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, della organizzazione dei servizi comunali.
3. La consultazione delle locali organizzazioni di categoria e delle rappresentanze locali delle associazioni ambientaliste a carattere nazionale è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore.
4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 22

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 21, comma 1, possono rivolgere petizione al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 23

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 19, comma 1, ed i singoli Consigli Circostrizionali possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 24

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più Circostrizioni, che rappresentino complessivamente almeno un quinto della popolazione.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto;
 - b) Tributi e bilancio;
 - c) Espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Designazione e nomine.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei

sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria Comunale.

Art. 25

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare è assegnato, si pronuncia sulla rilevanza ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 26

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 24 interessanti comma 4, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - Nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - Qualora via sia richiesta da parte di un decimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune;
 - Quando vi sia la proposta di Circoscrizioni che rappresentano complessivamente almeno un quinto della popolazione.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione. Per la validità del Referendum è richiesta la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 27

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune, e gli enti ed aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 28

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) L'ufficio ed il Funzionario responsabile del procedimento;
 - b) L'oggetto del procedimento;
 - c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 29

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma 1, previo pagamento dei soli costi.

Art. 30

Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua, nell'ambito della propria struttura, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - Al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - Alla informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei provvedimenti;
 - Alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. All'Ufficio per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 31

Istituzione – Attribuzioni

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di Associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazione.
4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il Funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 32

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Alla terza votazione può essere nominato il candidato che consegue il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 37 del presente Statuto.

Art. 33

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini italiani in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o equipollenti, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I membri del Parlamento, i consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
 - c) I membri del Comitato Regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) Gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;
 - e) Coloro che abbiano svolto funzioni di governo nel Comune di Marino.
3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 34

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica il periodo corrispondente a quello del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su istanza d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore del Comune decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 35

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dal Sindaco.

Art. 36

Rapporto con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - Relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni, avendo cura di sottolineare

gli argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici, al fine di un esame collegiale in sede di Giunta o di Consiglio comunale;

- Due relazioni annuali, una entro il trenta giugno ed una entro il trentuno dicembre di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul finanziamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 37

Modalità e procedure di intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV DECENTRAMENTO

Art. 38

Istituzione delle Circoscrizioni di decentramento

1. Sono istituite n. 3 circoscrizioni di decentramento:
 - a) Marino Centro;
 - b) Santa Maria delle Mole – Cava dei Selci;
 - c) Frattocchie – Due Santi – Castelluccia – Fontana Sala;
 quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio stesso.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39

Il Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali è fissato in quindici consiglieri.
3. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.
4. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.
5. Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da elettori della Circoscrizione, nel numero determinato dalla legge, intendendosi sostituita alla parola "Comune" la parola "Circoscrizione".
6. L'Ufficio della sezione della Circoscrizione contrassegnata con il numero più basso si costituisce un Ufficio Centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale.
7. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzioni, dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale.
8. I Consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

Art. 40**Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale**

1. Il Consiglio circoscrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante. Gli Organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il Consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato nel termine fissato dal regolamento.
2. Il regolamento indica le materie nelle quali è delegata al Consiglio di circoscrizione la funzione deliberativa, sulla base di programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, al Consiglio circoscrizionale; sulle decisioni di quest'ultimo, il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.
3. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi afferenti le materie ai Consigli circoscrizionali.
4. Sarà affidata direttamente ai Consigli di circoscrizione la gestione dei beni e di determinati servizi comunali nei limiti e secondo i programmi ed i criteri direttivi stabiliti dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta Comunale come stabilito dal regolamento.

Art. 41**Il Presidente del Consiglio circoscrizionale**

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio circoscrizionale, nella sua prima adunanza, elegge, nel proprio seno, il Presidente con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni.
3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 42**Istituti di partecipazione**

1. Nelle Circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione, di cui ai Capi I, II e III del Titolo III del presente Statuto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 43**Uffici circoscrizionali**

1. In ogni Circoscrizione è istituito un Ufficio per l'espletamento delle funzioni d'istituto.
2. Il predetto ufficio è dotato di mezzi e personale, in rapporto alle funzioni attribuite.
3. Sono a carico del Comune le spese di cui al comma 2.
4. E' istituito un Ufficio al Decentramento presso la sede comunale per il coordinamento delle attività delle circoscrizioni.

TITOLO V**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****CAPO I****AMMINISTRAZIONE COMUNALE****Art. 44****Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa degli uffici comunali è determinata in funzione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone.
4. E' istituito un ufficio presso la Sede comunale con il compito di coordinare l'attività dei Consigli circoscrizionali, in esecuzione degli articoli 61 e seguenti del presente Statuto.

Art. 45

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
2. Il regolamento disciplina:
 - a) L'assetto organizzativo;
 - b) Le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) L'attribuzione al Segretario comunale e ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organismi comunali;
 - d) Le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - e) Le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51 e 51bis, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 46

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art. 17, comma 71, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero comunque collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabili al Segretario o per gravi e ricorrenti violazioni di doveri di ufficio, ai sensi dell'art. 17, comma 72 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi prevede la figura di almeno un Vice Segretario e la attribuzione delle funzioni vicarie.

Art. 47

Direttore Generale

1. Viene istituita la figura del Direttore Generale così come stabilito dall'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 48

Collaborazioni Esterne

1. L'Amministrazione Comunale, per esigenze previamente individuate, può conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza e/o alta specializzazione, determinando preventivamente il luogo, l'oggetto, il compenso della collaborazione e la durata che può essere protratta solo nel caso di esito positivo dei risultati raggiunti e, comunque, non oltre la durata del mandato elettivo sindacale sulla scorta delle norme regolamentari.

Art. 48 bis

Nomina dei dirigenti

1. per quanto riguarda le nomine dei dirigenti si applicano le relative vigenti norme di legge regolamentari.

2. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti leggi.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 49

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazione fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti, spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 50

Aziende speciali e Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e di istituzioni, di cui all'art. 114 del vigente D. Lgs 267/2000, si compone di un massimo di 9 (nove) membri, nominati dal Sindaco. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto, si rinvia allo specifico regolamento per il funzionamento.

Art. 51

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 52

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, nonché dagli specifici regolamenti.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 53**Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio

Art. 54**Beni patrimoniali disponibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto o alienati, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 55**Contratti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Art. 56**Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente Statuto.
3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 57**Controllo economico-finanziario**

1. I Dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti Dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 58**Controllo di gestione**

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni tecnico-amministrative e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare.

Art. 59**Revisori dei Conti**

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti devono essere scelti:

- a) Uno, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) Uno, tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) Uno, tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data d'insediamento, da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
 5. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
 6. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
 7. Il relativo compenso è stabilito dal Consiglio comunale in riferimento alle tariffe professionali vigenti.
 8. Hanno l'obbligo di essere presenti in aula, almeno in due, in fase di discussione sul bilancio del Consiglio comunale.

TITOLO VII L'ATTUALITA' NORMATIVA

Art. 60

Ambito dell'applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) La loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - d) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 61

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. La Giunta comunale, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, salvo diversa disposizione della legge, presenta al Consiglio comunale, per l'approvazione, i regolamenti. In caso di inerzia dell'Amministrazione comunale, l'iniziativa può essere assunta dal Consiglio comunale o dai Consigli di circoscrizione.
2. E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli circoscrizionali.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 62
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 63
Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I regolamenti sull'istituzione dei Consigli circoscrizionali, sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli Istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio, devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Le disposizioni regolamentari vigenti, restano valide fino alla emanazione dei nuovi regolamenti sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Statuto.
4. Sono garantite al personale dipendente le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
5. Fino alla approvazione del nuovo statuto si applica, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di:
 - Organizzazione e gestione del personale;
 - Contabilità e bilancio.
6. Le norme regolamentari in contrasto con la disciplina statutaria devono intendersi decadute.